

SICUREZZA SUL LAVORO:

IL DdL D'Ambrosio AS N. 816, una delle nostre 10 Leggi per cambiare l'Italia è stato integrato nella legge n. 123 del 3 Agosto 2007, già in vigore dal 25 Agosto.

Ecco i due testi a confronto, il Disegno di Legge D'Ambrosio e il testo integrato nella legge n.123, *Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.* (GU n. 185 del 10-8-2007)

Legge n.123 del 3 Agosto 2007

Art. 9.

(Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' inserito il seguente: "Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro) - 1. In relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote.

2. Nel caso di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno".

Disegno di legge N. 816, Gerardo D'Ambrosio

altri firmatari:

SALVI, ANGIUS, BATTAGLIA Giovanni, BOCCIA Antonio, BODINI, BULGARELLI, CALVI, CARLONI, CASSON, COLOMBO Furio, DE SIMONE, DI LELLO FINUOLI, FONTANA, GALARDI, LIVI BACCI, MONGIELLO, PIGNEDOLI, RAME, ROILO, ROSSA, VANO, VILLECCO CALIPARI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 LUGLIO 2006

Estensione della disciplina della responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi conseguenti ad infortuni sul lavoro.

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente: «Art. 24-bis. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi da infortuni sul lavoro). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo

comma, del codice penale, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, si applica all'ente la sanzione pecuniaria ***da cento a cinquecento quote***.

2. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), per la durata non inferiore a sei mesi».

[presentazione del DdL del Senatore Gerardo D'Ambrosio, primo firmatario](#)